

RECEPIMENTO DELLEMISURE DECONTRASTO AL COVID-19

PREMESSA

Premesso che il rischio biologico presente nell'attuale contingenza ha una rilevanza mondiale e pertanto gestibile adeguatamente soltanto dalle competenti Autorità Sanitarie.

Preso atto che le Disposizioni del Ministero dell'Istruzione Registro Ufficiale U. 0000278 - 06.03.2020 precisano che: "Spetta al Dirigente Scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'Insegnamento, sentiti eventualmente il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici Scolastici Regionali e delle Direzioni Generali del Ministero".

Di segue si dispongono le procedure interne per il recepimento delle misure di contrasto al COVID-19, quale Aggiornamento del DVR (D.Lgs. 81/08) agli atti.

CRITERESEGUITENELLA VALUTAZIONE DEFRISCHE

- Visto il DPCM del 26.02.20 con il quale vengono emanate misure per le aree di propagazione del Coronavirus;
- Visto che per le Scuole sono state emanate specifiche indicazioni: 1) Viaggi d'istruzione, scambio o gemellaggio, visite guidate, uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020, ecc.;
- Visto il decalogo diffuso da ISS e Ministero della Salute (agli atti);
- Visti i successivi aggiornamenti, nel caso ci siano dei dubbi sull'avere contratto la malattia: "Non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112".
- Visto che il Decreto Legge del 22.02.20 stabilisce che l'attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più Regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle Autorità Regionali o Locali, ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Visto il nuovo DPCM del 1 Marzo 2020, ed in particolare il paragrafo c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n°65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale 15 Novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 Gennaio 1991, n°6 di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 Marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Aggiornamento al 10 Marza 2020 are 16.00

1 0/6



- Visti gli obblighi di notifica di cui all'Art.3 c.1 lett.g del citato DPCM del 1 Marzo 2020: chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o sia transitato o abbia sostato nel comuni di cui all'allegato 1 (Bertonico, Casalpusteriengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo'), deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). ...; ...omissis... L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, ...omissis;
- Visto l'Allegato 4 del DPCM del 1 Marzo 2020 MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE:
- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
- Visto il DPCM del 4 Marzo 2020 e le stringenti misure di contenimento che prevedono anche la sospensione dell'attività didattica per tutto il territorio nazionale, fino al 15 Marzo 2020;
- Visto che il Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 Marzo 2020 impone:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, ... omissis... Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- h) sono **sospesi fino al 15 Marzo 2020** i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13 Aprile 5 2017, n°65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ... omissis... ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; ... omissis... d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

2 DIG



- Visto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 prevede:
- 1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 Marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Placenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo: i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale ("MMG") ovvero col pediatra di libera scelta ("PLS");
- ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione Prot.279 dell'8 Marzo 2020 che aggiorna le indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 Marzo 2020 come sintetizzato di seguito:
- Favorito il lavoro a distanza: i dirigenti scolastici dovranno organizzare le attività necessarie relative alla amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente di questa modalità.
- Regolata la presenza dei collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, il Dirigente Scolastico, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Saranno previste turnazioni che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell'Infanzia), delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio.
- Per quanto riguarda i docenti, la loro presenza nelle scuole sarà possibile solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse all'attività didattica a distanza.
- Segreterie: le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o online. Il ricevimento, nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal dirigente preposto alla struttura.
- Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 Aprile 2020.
- Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza... Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell'azione didattica è, di per sé, utile, ... evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, ... quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza... valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. La normativa vigente lascia la dimensione della valutazione ai docenti. ...

Salvaguardati i contratti dei supplenti brevi: anche loro possono partecipare alla didattica a distanza in sostituzione dei docenti assenti per garantire il diritto allo studio dei ragazzi.

3 D16



VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 MARZO 2020

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
- 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. ... omissis ... pertanto, FINO AL 3 APRILE 2020, ai sensi dell'Art. 1 del DPCM 08.03.2020:
- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nell'intero territorio nazionale, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- ...omissis...
- e) si raccomanda al datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,comma 1, lettera r) [n.d.r. "lavoro agile"] ;
- ...omissis...
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato ...omissis...
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'Art.2 del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n°65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ...omissis... ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza... Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

ENORME PROCEDURALE

- 1) Rispettare tassativamente e divulgare le indicazioni degli Enti preposti, da aggiornare in tempo reale;
- 2) Trasmettere all'Autorità Sanitaria [800 11 88 00 ASL 1500 112] eventuali comunicazioni ricevute

4 D/



circa la provenienza dal territori della zona rossa o altre indicazioni circa il contagio, nella consapevolezza che spetta unicamente all'operatore sanitario effettuare tutti gli accertamenti e le procedure di tutela necessarie;

- 3) Implementare le misure igieniche nella scuola: fornire dosatori detergenti nei bagni, disinfettanti per l'igiene delle mani nelle aree aperte al pubblico, pulire approfonditamente le superfici, anche tramite sanificazioni a cura dell'Ente Locale. In merito si evidenzia che, a parere del sottoscritto RSPP, è competenza della Scuola attivare la "pulizia del locali", mentre non è possibile materialmente procedere con la "sanificazione". Essa implica infatti il complesso di operazioni che consentono di "eliminare dall'ambiente ogni agente patogeno", con operatori specializzati e materiali idonei, pertanto tale attività dovrà essere richiesta via pec all'Ente Locale. Ad oggi non si registrano specifiche note ministeriali in merito all'obbligo di "sanificazione".
- 4) Attivare modalità di didattica a distanza. In merito si ritiene che tali attività siano immediatamente applicabili solo dalle scuole che negli anni passati si siano dotate di adeguati strumenti, già sperimentati con gli alunni. Per le restanti, prive di tali dotazioni/sperimentazioni, è opportuno che il Dirigente Scolastico concordi da remoto con i docenti interessati, idonee modalità di facile utilizzo per gli utenti es. registro elettronico, piattaforma AXIOS, ecc.
- 5) Per l'intera durata dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche rinviare tutte le attività scolastiche (formazione, programmazioni, ecc.). Nel caso il D.S. individul attività improcrastinabili, limitare al minimo il numero dei partecipanti ed individuare locali areati facendo rispettare la distanza di sicurezza (minimo un metro) tra i presenti.

Relativamente alla "turnazione" di cui al citato Prot.279 dell'8 Marzo 2020, in attesa di eventuali chiarimenti a cura del Ministero dell'Istruzione e/o dei sindacati di categoria, il sottoscritto RSPP valuta opportuno prevedere un organico come per gli scioperi (contingenti minimi come da contratti d'istituto ai sensi della L.146790) e una turnazione a giorni alterni. In tal modo infatti si riduce al massimo il movimento del personale e conseguentemente il rischio di contagio. Pertanto, garantita la pulizia dei locali scolastici, garantita la tutela per i soggetti a rischio, come da indicazioni ministeriali (Prot.279: condizioni di salute, pendolarismo, ecc.), i restanti lavoratori effettueranno dei turni presso la sede ove è presente la Segreteria Amministrativa.

Le assenze del personale ATA, ad avviso del sottoscritto RSPP, salvo diverse indicazioni degli Enti preposti, dovrebbero considerarsi autorizzate sia per " causa di forza maggiore" [Art. 1256 C.C. « L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile »] sia ai sensi del comma 4 Art.43 D.Lgs.81/084 : « Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato ». In merito si richiamano le ulteriori indicazione ministeriali pervenute in data odierna - Registro Ufficiale U.0000323 del 10.03.20 / Personale ATA. Istruzioni operative, ed in particolare:

... Il Dirigente Scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi





Firmato Nente Scolastico

mymelle

predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL. Solo dopo che il Dirigente Scolastico abbia verificato che periodi di **ferie non goduti** da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art.1256, c.2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c.2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

CONCLUSION

Recepito quanto sopra, in attesa di eventuali Decreti Attuativi, ulteriori azioni a cura delle singole scuole per l'emanazione di protocolli autonomi (non autorizzati dalle Istituzioni Sanitarie) oltre a risultare "non di competenza", rischierebbero di generare confusione e procurato allarme.

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo

Firmato p.p.v.

Rappresentante Luvoratori Sicurezza

NOTE

- 1. Trasmettere il presente documento al R.L.S. per la firma di presa visione.
- 2. Divulgare il presente documento a tutto il personale, come informazione e aggiornamento delle Procedure Interne.

Nigromamenta al 10 Mirrza 2020 eta 15.00